



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM  
MANAGEMENT PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER IL  
PERIODO 1° LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2026 CON OPZIONE DI RINNOVO  
PER ULTERIORI DUE ANNI.

CIG 9034264E7C

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	4
2.1	Documenti di gara .....	4
2.2	Chiarimenti .....	4
2.3	Comunicazioni .....	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
4.1	Durata.....	6
4.2	Opzioni e rinnovi .....	7
5.	CRITERIO AGGIUDICAZIONE .....	7
5.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	8
5.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica....	12
5.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	
	13	
5.4	Metodo per il calcolo dei punteggi .....	14
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	14
7.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE /AMMISSIONE .....	16
7.1	Requisiti di carattere generale, articolo 80, d. lgs. 50/2016:.....	16
7.2	Requisiti di idoneità professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016:.....	16
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale, articolo 83, comma 1, lett. c) e comma 6, d. lgs 50/2016:.....	16
8.	MODALITÀ DI VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE A COMPROVA REQUISITI POSSEDUTI .....	17
8.1	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	17
8.2	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	21
9.	AVVALIMENTO .....	22
10.	SUBAPPALTO .....	24
11.	GARANZIA PROVVISORIA .....	25
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	29
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	30





14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	32
14.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE.....	32
14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	33
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	35
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA .....	40
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA .....	41
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	43
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	45
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	47
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	49
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	50
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50
26. INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	51



## 1. PREMESSE

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021, n. 298, questa Amministrazione ha deliberato di affidare mediante autonoma procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della L. 208/2015, i servizi di system management per l'Università degli Studi dell'Insubria per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 60 del D. Lgs.50/2016 e l'art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” e s.m.i. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Università degli Studi dell'Insubria, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'**Allegato D** “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Help & Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Il luogo di svolgimento dei servizi è Lombardia - codice NUTS ITC4.

CIG 9034264E7C - CUI S95039180120201900004.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Marco Cavallotti.



## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del Capitolato speciale d'appalto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti documenti:
  - Allegato A- Dichiarazione di partecipazione
  - Allegato A1- Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
  - Allegato A2 - Dichiarazioni Integrative
  - Allegato A3 - Dichiarazioni ausiliaria
  - Allegato B - DGUE;
  - Allegato C- Modello offerta tecnica;
  - Allegato D - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel
- 4) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
<https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara>.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. **Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti ed inseriti in piattaforma successivamente al termine del 18 gennaio 2022 ore 14.00.** Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito, l'operatore economico è tenuto a consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile nelle disposizioni di legge, del bando, del disciplinare e di tutta la documentazione e prendere atto che l'Università non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine del **21 gennaio 2022 ore 18:00**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet  
<https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara>.



Il rispetto dei termini predetti è considerato essenziale al fine di consentire agli operatori economici una corretta valutazione della prestazione in gara consentendo di presentare una offerta ponderata.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili al medesimo indirizzo e sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

Gli operatori economici sono invitati a monitorare con costanza l'eventuale aggiornamento della pagina web dedicata alla procedura

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla procedura e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dagli stessi al momento della registrazione, o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, nell'ambito di Sintel, nell'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" o all'indirizzo PEC [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it) o all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti al momento della registrazione, o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Si precisa che non verranno fornite:

- informazioni verbali;
- notizie, dati o chiarimenti non inerenti alla documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto di appalto sono integrate tra di loro e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico per il raggiungimento degli obiettivi di disponibilità ed efficienza del sistema informativo dell'Università degli Studi dell'Insubria: un'eventuale suddivisione in lotti funzionali comporterebbe, oltre che un'inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell'erogazione dei servizi.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026)
A1	Servizi di supporto specialistico	72220000-3	P	1.720.115,20 €
A2	Servizi di conduzione operativa	72510000-3	S	153.600,00 €
B	<b>Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>1.873.715,20 €</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Con riferimento alla presente gara non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con risorse proprie.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.512.857,60 calcolati sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro di cui al Decreto Direttoriale n. 37 del 16 giugno 2021, relative al costo medio orario del personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione impianti, come meglio dettagliato nell'allegato Progetto.

### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

#### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di quattro anni, indicativamente dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2026.



#### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, per un importo di € 936.857,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per i successivi due anni, è ammessa la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), pertanto, si procederà alla revisione su richiesta dell'Operatore Economico Aggiudicatario sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia - Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga tecnica del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi.

In tal caso il contraente, cui verrà data comunicazione per iscritto prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore complessivo presunto dell'opzione di proroga tecnica è stimato in € 234.214,40 (oltre IVA).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **3.044.787,20** (di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi per interferenze) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

#### **5. CRITERIO AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma



2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

### 5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITÀ ASSEGNAZIONE
<b>1. Qualità - Struttura Organizzativa</b> Proposta di modalità organizzative/operative che il Concorrente intende adottare per erogare con efficacia i servizi previsti e supportare la Committente nel governo complessivo degli stessi.	D 5	La valutazione riguarderà l'adeguatezza della struttura tecnica, amministrativa e organizzativa impiegata direttamente nei servizi in un'ottica di efficienza ed efficacia delle prestazioni; con particolare attenzione alla completezza e tempestività degli strumenti di reportistica proposti per consentire al Direttore dell'Esecuzione ed al RUP del Committente di mantenere il controllo complessivo dell'erogazione della fornitura.
<b>2. Qualità - Strutture Tecniche di Supporto</b> Evidenza di strutture tecniche di supporto di cui il concorrente dispone a supporto delle proprie strutture operative, da	D 8	La valutazione si baserà sulla possibilità o meno da parte del Committente di ottenere consulenza su specifici argomenti tecnici avvalendosi di strutture tecniche di supporto del concorrente, in caso affermativo



rendere anche disponibili a supporto dei servizi erogati al Committente, senza alcun onere per la stessa.			modalità e tempi di ingaggio di tali risorse, per il quale si valuterà in modo particolare numero e tipologia di tecnologie presidiate nell'ambito di quelle utilizzate per il presente Appalto, nonché modalità e tempi di ingaggio di tali strutture.
<b>3. Qualità - Piani di Formazione Professionale</b> È richiesta un'accurata descrizione e quantificazione del piano formativo del personale impiegato nell'appalto volto al costante aggiornamento tecnologico, inclusa la formazione per gli eventuali nuovi assunti.	D	7	La valutazione si baserà sulla capacità del piano formativo di garantire un'adeguata valorizzazione degli addetti e una continua crescita della qualità del servizio prestato, con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"><li>- numero medio di giorni di formazione previsti;</li><li>- distribuzione temporale dei corsi di formazione nell'arco di durata dell'Appalto;</li><li>- presenza di percorsi di certificazione delle competenze al fine di creare valore aggiunto nello svolgimento delle specifiche attività;</li><li>- soluzioni organizzative previste per l'erogazione della formazione senza pregiudizio alla continuità e alla qualità dei servizi erogati.</li></ul>
<b>4. Servizi Migliorativi – Opzione 1</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.1. Opzione 1 - Servizio Supporto specialistico Sistemista Senior della Rete Dati di Ateneo – estensione ambienti Linux.	T	6	Se presenti in offerta = 6 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti
<b>5. Servizi Migliorativi – Opzione 2</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.2. Opzione 2 - Servizio Supporto specialistico Sistemista Senior	T	5	Se presenti in offerta = 5 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti



Rete Dati di Ateneo – copertura estesa da remoto.			
<b>6. Servizi Migliorativi – Opzione 3</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.3. Opzione 3 - Servizio Supporto specialistico Specialista Data Center on-prem e cloud – formazione specialistica.	T	5	I 5 punti a disposizione vengono così attribuiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- Se presente in offerta Corso Microsoft Power Shell = attribuiti 2 punti;</li><li>- Se presente in offerta Corso Microsoft Windows Server Security = attribuiti 1,5 punti;</li><li>- Se presente in offerta Corso Microsoft Exchange On-Line= attribuito 1 punto;</li><li>- Se presente in offerta Corso Record SFP, DKIM e DMARC = attribuiti 0,5 punti;</li></ul> Il punteggio risultante è dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli corsi. Se NON presente in offerta nessun corso = 0 punti.
<b>7. Servizi Migliorativi – Opzione 4</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.4. Opzione 4 - Servizio Supporto specialistico Specialista Cyber Security – Servizi PEN Test e Vulnerability Assesment.	T	6	Se presenti in offerta = 6 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti
<b>8. Servizi Migliorativi – Opzione 5</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.5. Opzione 5 - Servizio Supporto specialistico Specialista Cyber Security – Servizio supporto on-demand on-site per incidenti informatici.	T	6	Il punteggio viene così attribuito in base al numero di giornate annuali offerte: <ul style="list-style-type: none"><li>- da 1 a 3 giornate annuali attribuito 1 punto;</li><li>- da 4 a 6 giornate annuali attribuiti 2 punti;</li><li>- da 7 a 9 giornate annuali attribuiti 3 punti;</li><li>- da 10 a 12 giornate annuali attribuiti 4 punti;</li><li>- da 13 a 15 giornate annuali attribuiti 5 punti;</li></ul>



			- da 16 a 18 giornate annuali attribuiti 6 punti. Se NON presenti in offerta = 0 punti
<b>9. Servizi Migliorativi – Opzione 6</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.6. Opzione 6 - Servizio Supporto specialistico Sistemista – Sistemi Videoconferenza e Digital Learning – Supporto on demand da remoto eventi fuori orario.	T	6	Il punteggio viene così attribuito in base al numero di giornate annuali offerte: - da 1 a 3 giornate annuali attribuito 1 punto; - da 4 a 6 giornate annuali attribuiti 2 punti; - da 7 a 9 giornate annuali attribuiti 3 punti; - da 10 a 12 giornate annuali attribuiti 4 punti; - da 13 a 15 giornate annuali attribuiti 5 punti; - da 16 a 18 giornate annuali attribuiti 6 punti. Se NON presenti in offerta = 0 punti
<b>10. Servizi Migliorativi – Opzione 7</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.7. Opzione 7 - Servizio Supporto specialistico Sistemista – Sistemi Videoconferenza e Digital Learning – Servizio continuativo feriale.	T	5	Se presenti in offerta = 5 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti
<b>11. Servizi Migliorativi – Opzione 8</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.8. Opzione 8 - Servizio Supporto specialistico Sistemista – Laboratori Informatici ed End Point – Servizio continuativo feriale.	T	5	Se presenti in offerta = 5 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti
<b>12. Servizi Migliorativi – Opzione 9</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale	T	3	Se presenti in offerta = 3 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti



d'Appalto all'Articolo VII.9. Opzione 9 - Servizio Conduzione Operativa da remoto DBMS - security assessment.			
<b>13. Servizi Migliorativi - Opzione 10</b> Fornitura dei servizi Opzionali descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Articolo VII.10. Opzione 10 - Dotazione telefoni mobili aziendali per tutto il personale dell'OEA adibito ai servizi di supporto specialistico.	T	3	Se presenti in offerta = 3 punti Se NON presenti in offerta = 0 punti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 12 sul totale dei punteggi ottenuti per i criteri Discrezionali (D). Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## 5.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun elemento di valutazione, i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$PT_i = P * K_i$$

dove:

$PT_i$  = Punteggio ottenuto dall'offerta i-esima rispetto all'elemento in esame;

P = Peso dell'elemento in esame;

$K_i$  = Coefficiente attribuito all'elemento in esame dell'offerta i-esima determinato come segue:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo "attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno".

Il coefficiente è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo la seguente scala di valori:



Giudizio	Valori attribuibili	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche rilievo
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/Irrilevante	0,0	nessuna proposta o proposta irrilevante

- quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 5.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Va = \frac{Ba - Pa}{Ba - Pmin}$$

Dove:

Ba = base d'asta;

Pa = prezzo proposto dal concorrente "a"

Pmin = prezzo offerta più bassa

Il Coefficiente così calcolato verrà moltiplicato per il punteggio associato (30 Pt).

Ogni concorrente dovrà indicare il prezzo unitario offerto per ciascun servizio, che dovrà essere, **a pena di esclusione**, inferiore al relativo prezzo unitario posto a base di gara.

L'offerta economica (Pa) verrà calcolata sommando i prodotti dei prezzi unitari offerti per le quantità indicate rispettivamente quali fabbisogno presunto a base d'asta:

$$Pa = \sum_{i=1}^7 Qi * Pi$$



#### 5.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida n.2/2016 dell'ANAC.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

**Si precisa che i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.**

I punteggi non saranno soggetti a riparametrazione.

#### 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p) e l'art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente disciplinare è riferito e che siano in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE /AMMISSIONE**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

### **7.1 Requisiti di carattere generale, articolo 80, d. lgs. 50/2016:**

- 1) tutti quelli indicati all'articolo 80, del d. lgs. 50/2016, nonché quelli di tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

### **7.2 Requisiti di idoneità professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016:**

- 1) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, articolo 83, comma 1, lett. c) e comma 6, d. lgs 50/2016:**

- 1) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in stato di validità per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee relative alla certificazione stessa, o altra certificazione equivalente;
- 2) aver eseguito con buon esito nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quello di cui al presente appalto nei confronti di Amministrazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati per un importo non inferiore a € 1.400.000,00 (corrispondente alla riparametrazione su base triennale della base d'asta determinata per quattro anni), con indicazione degli importi delle date e dei destinatari. Il settore di attività è relativo ai servizi di conduzione di sistemi



informativi e/o di supporto sistemistico. In particolare, in adesione a quanto suggerito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con comunicato del Presidente del 13 aprile 2021, sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati al massimo nell'ultimo quinquennio (2016-2020), come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte II).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## **8. MODALITÀ DI VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE A COMPROVA REQUISITI POSSEDUTI**

In fase di procedura di gara, il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 7), potrà essere autocertificato mediante il modello DGUE (**Allegato B**).

Alla conclusione delle operazioni di selezione, la comprova dei requisiti, è fornita, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

La comprova dei requisiti di cui ai punti 7.3, è fornita, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, in particolare:

- requisito di cui al punto 7.3.1) mediante originale o copia conforme della certificazione/attestazione. Al ricorrere delle condizioni di cui di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. Alla conclusione delle operazioni di selezione, il soggetto nei cui confronti è formulata la proposta di aggiudicazione dovrà presentare, a pena di decadenza, la predetta documentazione, in conformità a quanto dichiarato nel DGUE;
- requisito di cui ai punti 7.3.2) mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I suddetti certificati verranno acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

### **8.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 7) del presente disciplinare, secondo quanto disposto di



seguito:

- a. il requisito di cui al punto 7.1.1) deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; in caso di aggregazioni di imprese di rete, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- b. il requisito di cui al punto 7.2.1) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE, che vi siano tenuti in forza della propria natura giuridica;
- c. il requisito di cui al punto 7.3.1) deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; in caso di aggregazioni di imprese di rete, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- d. il requisito di cui al punto 7.3.2) deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire (principale o secondaria come da tabella di cui al paragrafo 3).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, nei raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE, la mandataria, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016, con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 48, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, in sede di offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno rispettivamente eseguite dai singoli operatori economici del soggetto raggruppato/consorziato/GEIE;
- nel caso in cui il soggetto raggruppato/consorziato/GEIE non sia stato ancora formalmente costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno e deve contenere l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che intendono riunirsi, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello identificato negli atti di gara come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;



- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un soggetto raggruppato/consorzio/GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in forma associata;
- la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

**In caso raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e aggregazioni di imprese di rete il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:**

**Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

1. una dichiarazione denominata "*dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata*", conforme al modello **Allegato A1** sottoscritta congiuntamente da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, consorzio /GEIE con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);
2. *in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti*: copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario;
3. *in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti*: copia dell'atto costitutivo o statuto, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo.

**Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

1. una dichiarazione denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata", conforme al modello **Allegato A1**, per ciascun, sottoscritta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento consorzio/GEIE con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), che indichi:
  - tutti i soggetti economici che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, il GEIE, specificando il soggetto mandatario/capogruppo e i mandanti;
  - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate/GEIE.



**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

1. copia autentica o copia conforme con apposta **firma digitale valida** del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale valida** dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione **sottoscritta con firma digitale valida** che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- 1) copia autentica con apposta firma digitale valida del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- 2) dichiarazione **sottoscritta con firma digitale valida** che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- 1) **in caso di RTI costituito:** copia autentica con apposta firma digitale valida del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi



dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- 2) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica con apposta firma digitale valida del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **8.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di gara per quali consorziati il consorzio concorre.

È vietata la partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati designati per l'effettuazione delle prestazioni, pena l'esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 7) del presente disciplinare, secondo quanto disposto di seguito:

### **ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice**

- a. il requisito previsto dal punto 7.1.1) deve essere posseduto sia dal consorzio che dai soggetti consorziati designati per l'effettuazione del servizio;
- b. il requisito previsto dal punto 7.2.1) deve essere posseduto sia dal consorzio che dai soggetti consorziati designati per l'effettuazione del servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della propria natura giuridica;



- c. il requisito di cui al punto 7.3.1) deve essere posseduto dal consorzio qualora esegua in proprio le prestazioni oppure dai soggetti consorziati designati per l'effettuazione del servizio;
- d. il requisito di cui al punto 7.3.2) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo o dai soggetti consorziati.

**Consozi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice,**

- a. il requisito previsto dal punto 7.1.1) deve essere posseduto sia dal consorzio che dai soggetti consorziati designati per l'effettuazione del servizio;
- b. il requisito previsto dal punto 7.2.1) deve essere posseduto sia dal consorzio che dai soggetti consorziati designati per l'effettuazione del servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della propria natura giuridica;
- c. il requisito di cui al punto 7.3.1) deve essere posseduto dal consorzio qualora esegua in proprio le prestazioni oppure dai soggetti consorziati designati per l'effettuazione del servizio;
- d. il requisito di cui al punto 7.3.2) deve essere posseduto da parte del consorzio medesimo o dei soggetti consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2-bis, del Codice dei Contratti.

**In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 si dovrà allegare:**

- 1) una dichiarazione denominata "*Dichiarazione relativa alla partecipazione aggregata*", conforme al modello **Allegato A1** del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre sottoscritta con firma digitale dai relativi legali rappresentanti (o muniti di comprovati poteri di firma)
- 2) copia dell'atto costitutivo del consorzio, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al precedente art. 7.3.1 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di



tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr. Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710).

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
  - (i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
  - (ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - (iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo



per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

## **10. SUBAPPALTO**

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso del contratto ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Si precisa comunque che il concorrente, qualora intenda avvalersi del subappalto, deve possedere i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7). Non è ammesso il subappalto qualificatorio.

In caso di subappalto, il concorrente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare fra quelle oggetto del contratto.

I contratti di subappalto e la richiesta di autorizzazione dovranno essere depositati presso l'Amministrazione non oltre il ventesimo giorno antecedente l'inizio della fornitura cui la domanda si riferisce.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà compilare la sezione D del DGUE.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105 del Codice.



Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Si specifica che ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore può affidare in subappalto parti del servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante solo se l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara** e precisamente di importo pari ad € 37.474,30.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per beneficiare della riduzione dell'importo della cauzione nelle ipotesi e nelle percentuali previste all'articolo 93, comma settimo, del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di DGUE il possesso delle certificazioni che gli consentono di usufruire delle riduzioni della garanzia indicate nel citato articolo. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica la riduzione del 50% (non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7 del Codice), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.



La garanzia potrà essere prestata con le modalità, forme e contenuti dell'art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a scelta del concorrente:

- a) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti**, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Unica;
- c) **fideiussione** bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia mediante fideiussione**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 19/01/2018 n. 31;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- prevedere espressamente le seguenti clausole: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta **a pena di esclusione, dal garante e dal contraente** ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal



pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesjsp/HomePage.jsp>

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di prestazione di **garanzia mediante versamento in contanti**, dovrà essere indicata la seguente causale "Versamento cauzionale per la partecipazione alla procedura di gara **C.I.G. 9034264E7C**".

La ricevuta del versamento sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente deve essere allegata ai documenti di gara.

Nel caso di versamento effettuato per i concorrenti che si presentano con modalità diverse rispetto al concorrente singolo, nella causale dovranno essere indicati anche tutti gli operatori economici coperti dalla garanzia.

### **Dichiarazione d'impegno al rilascio della fideiussione definitiva**

L'offerta è corredata, altresì, da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Nel caso di garanzia prestata con fideiussione, la dichiarazione di impegno è solitamente contenuta nel documento di polizza.

Tuttavia, il concorrente è tenuto ad allegare la dichiarazione di impegno a prestare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora la stessa sia rilasciata da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice.



Nel caso in cui la garanzia provvisoria non sia presentata con fideiussione rilasciata nel rispetto degli schemi tipo approvati con D.M. 19/01/2018 n. 31, e quindi sia costituita in numerario, deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, rilasciata da un istituto bancario, ovvero da una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la fideiussione definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante e dovrà indicare i soggetti garantiti con le medesime modalità previste per la fideiussione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, tale impegno non è dovuto in caso di microimprese, piccole e medie imprese nonché in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il versamento del contributo deve essere effettuato ai sensi della L. n. 266/2005 art. 1, commi 65 e 67 per l'importo dovuto, con le seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
  - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
  - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, inquadrando il QR code dell'avviso.

In entrambe le modalità si dovrà indicare - in modo preciso - a titolo di causale il riferimento per l'individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce costituito dal numero C.I.G. 9034264E7C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.



### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" previsto per il **28 gennaio 2022 alle ore 14:00**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento **allegato D** "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico telematico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni né sostituzioni parziali dei documenti presentati, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico telematico già inviato con altro plico.



Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



## **14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione amministrativa comprendente la documentazione di seguito elencata.

La busta telematica - documentazione amministrativa - contiene la dichiarazione di partecipazione (14.1), le dichiarazioni integrative (14.2) il DGUE (14.3), nonché la relativa documentazione a corredo (14.3.1).

### **14.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

La dichiarazione di partecipazione è redatta sulla base dello schema di cui all’**Allegato A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Le dichiarazioni contenute nell’ “**Allegato A**” sono obbligatorie e rese ai sensi del DPR 445/2000.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni:

- 1) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 3) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.



- 4) attesta di aver preso visione dell'informativa contenuta nel presente disciplinare, resa dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

La dichiarazione di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

La dichiarazione di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

#### 14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, secondo il modello di cui all'**Allegato A2**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;



- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria (emanato con decreto rettorale del 30 settembre 2020, n. 656 e disponibile all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti>) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 4) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- 5) attesta di aver preso visione dell'informativa contenuta nel presente disciplinare, resa dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 6) **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 7) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le suddette dichiarazioni integrative, rese secondo il modello di cui all'**Allegato A2 – Dichiarazioni integrative**, sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:



- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

La rete di cui al punto 6 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

#### 14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione richiesti nel presente disciplinare di gara e a seconda del caso ricorrente deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri di rappresentanza dell'operatore economico.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche di cui all'**Allegato B** del presente disciplinare.

La **Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice, pertanto non deve essere compilato da parte dell'operatore economico.

La **Parte II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale avvalimento e sul ricorso al subappalto.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, allegando le dichiarazioni e la documentazione sotto indicata:

- a) **DGUE – del concorrente (avvalente)**, compilato nelle parti di competenza e firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dello stesso;
- b) **DGUE – dell'ausiliaria**, compilato nelle parti di competenza e firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dello stesso, nonché attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, dei requisiti professionali e dei requisiti oggetto di avvalimento;
- c) **dichiarazione dell'ausiliaria redatta secondo il modello di cui all'Allegato A3**, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o persona munita di comprovati poteri di firma, attestante:



- 1) l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico citato;
  - 2) la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata;
- d.1) **originale del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti o persone munite di comprovati poteri di firma del concorrente/avvalente e dell'ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito ed esauriente l'oggetto del contratto, ovvero i requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati, pena la nullità del contratto stesso; nel caso di messa a disposizione di esperienze professionali pertinenti, quali requisiti di capacità tecnica, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- ovvero
- d.2) *in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario*, **dichiarazione sostitutiva**, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, contenente le medesime prescrizioni di cui al precedente punto d.1).
- e) **PASSOE dell'ausiliaria.**

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

La **Parte III** contiene la dichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice, aggiornato al d.lgs. n. 56/2017, pertanto tutte le sezioni sono da compilare.

La **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare di gara. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la sezione «*α*» e **compilando quanto segue:**

- a) la sezione A, punto 1, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.2.1) del presente disciplinare;



- b) la sezione C, punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3.2). In particolare per ciascun contratto, dovranno essere indicati nell'elenco gli importi (IVA esclusa), le date e i destinatari.
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 7.3.1) del presente disciplinare.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre idonei mezzi di prova.

Si precisa che:

1. il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica le condanne definitive per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del d.lgs. n. 50/2016;
2. ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il Concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; l'esclusione non opera altresì nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale.
3. ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 986, della legge n. 205/2017.
4. ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Con riferimento alla dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti) si precisa che:



1. qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il legale rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
2. in caso di cessione di ramo di azienda, incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero dalla scissione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le società fuse o scisse nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

**Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale** del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico, con le seguenti prescrizioni.

**In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (costituiti o costituendi) di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50:** ciascuno degli operatori economici costituenti il raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE deve presentare un DGUE distinto, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

**In caso di Consorzi tra società cooperative o imprese artigiane e Consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50:**

1. il DGUE deve essere presentato dal consorzio medesimo sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del consorzio stesso o persona munita di comprovati poteri di firma; nel DGUE del consorzio deve altresì essere indicata la denominazione dei consorziati che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
2. il DGUE deve essere presentato da ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

**In caso di aggregazioni di imprese di rete:** se l'intera rete partecipa, ognuna delle imprese retiste deve presentare un DGUE distinto, ovvero l'organo comune e le singole imprese retiste indicate; il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



**In caso di avvalimento (art. 89, d.lgs. n. 50/2016):**

1. il DGUE deve essere presentato dal concorrente (impresa avvalente) indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma;
2. il DGUE deve essere presentato dall'impresa ausiliaria, nelle parti di competenza, e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

**In caso di subappalto (art. 105, d.lgs. n. 50/2016),** il DGUE deve essere presentato dal concorrente nelle parti relative al subappalto e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma.

**14.3.1 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la **garanzia provvisoria**, di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.
3. *per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*, copia conforme **informatica con apposta firma digitale valida** della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; (nel caso di riduzione del 50% applicata da microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, tale documento non è richiesto. Nel caso de quo è richiesta la compilazione dell'apposito campo nella Parte II "Informazioni sull'operatore economico", sezione A) del DGUE).
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. *in caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale*, copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La sezione “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una proposta tecnico organizzativa che illustri, in maniera esaustiva, le soluzioni offerte in riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente punto 5.1). A tal fine i concorrenti potranno utilizzare il fac-simile **Allegato C** “*Modello Offerta Tecnica*”. Per consentire una valutazione efficace e comparabile delle offerte, la Relazione Tecnica dovrà essere contenuta in massimo 40 pagine formato A4, margine 2 cm sui quattro lati, carattere Garamond 12 pt., interlinea 1,5.

Essendo prevista nel bando di gara clausola sociale di assorbimento del personale dell'impresa uscente, all'offerta è allegato un progetto di assorbimento, redatto secondo lo schema fornito dalla S.A. nel punto 1 dell'Allegato C “Modello offerta tecnica”, salva la facoltà di dare dimostrazione efficace dell'incompatibilità dell'applicazione della clausola sociale (totale o parziale) con l'organizzazione aziendale del concorrente. Tale progetto di assorbimento dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e al relativo inquadramento contrattuale.

Si precisa che, pur inserito nel contesto dell'offerta tecnica, il progetto di riassorbimento non è soggetto di valutazione tecnica dal momento che l'art. 50 del Codice “*non prevede la valutazione e l'attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla cosiddetta clausola sociale*” (TAR Toscana, Sez. II, 31 dicembre 2019, n. 1772).

Il concorrente, nella “Offerta tecnica”, autorizza ,qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.



## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato “*Invia offerta*” l’operatore economico, deve inserire:

a) nel campo “**Offerta economica**”, l’offerta a prezzi unitari, riportante a **pena d’esclusione**:

- i **prezzi unitari** offerti per ciascun servizio a ribasso rispetto a quelli posti a base di gara:

Voce (i)	Servizio	Unità di Misura	Quantità (Qi)	Importo unitario a base d’asta
1	Supporto Specialistico - Sistemista Senior Rete Dati di Ateneo	Giorni/Uomo	1760	281,04 €
2	Supporto Specialistico - Specialista Cyber Security	Giorni/Uomo	880	287,28 €
3	Supporto Specialistico - Specialista Business Analyst	Giorni/Uomo	1760	287,28 €
4	Supporto Specialistico - Specialista Data Center	Giorni/Uomo	80	287,28 €
5	Supporto Specialistico - Sistemista Videoconferenza e Digital Learning	Giorni/Uomo	880	252,32 €
6	Supporto Specialistico - Sistemista Laboratori informatici e gestione End Point	Giorni/Uomo	880	252,32 €
7	Conduzione Operativa da remoto DBMS	Numero DBMS/mese	96	1.600,00 €

**A pena d’esclusione**, non saranno ammesse offerte riportanti un prezzo unitario pari o superiore a quello posto a base di gara;

- **l’importo complessivo** ottenuto moltiplicando i prezzi unitari offerti per ciascun servizio per le quantità stimate per il periodo dal 1/7/2022 al 30/06/2026.
- b) nel campo “**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari a € 0,00;
- c) **a pena di esclusione**, nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



d) **a pena di esclusione**, nel campo “di cui costi del personale” la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, **pena l’esclusione dalla gara**.

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, all’Operatore Economico è richiesto di:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 14.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato **Allegato D** “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Si specifica altresì che, le modalità sopra indicate per la presentazione dell’offerta su piattaforma Sintel sono del tutto indicative, essendo di esclusiva responsabilità



dell'operatore economico partecipante alla procedura inserire correttamente gli elementi che compongono l'offerta su piattaforma Sintel, sulla base delle modalità tecnico – operative previste negli appositi manuali per gli operatori economici predisposti dalla centrale di committenza regionale e consultabili sul sito [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), cui si fa espresso rinvio.

#### **17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **31 gennaio 2022, alle ore 10:00**. Le date delle sedute successive saranno comunicate ai concorrenti a mezzo dell'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" almeno 6 giorni prima della data fissata.

Le imprese concorrenti potranno presenziare alla suddetta seduta mediante accesso diretto al portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 19;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dall'utilizzo della piattaforma telematica Sintel per la gestione della procedura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

#### **18. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della dichiarazione di partecipazione, e in



particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa altresì che la stazione appaltante invia la suddetta richiesta di soccorso istruttorio tramite piattaforma Sintel, funzionalità "*Comunicazioni della procedura*", all'indirizzo pec del concorrente risultante dal sistema Sintel, ovvero, in caso di malfunzionamento del sistema di intermediazione telematica, direttamente mediante pec all'indirizzo indicato dal concorrente in sede di partecipazione.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al Paragrafo 5.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.



Successivamente la commissione inserirà a sistema i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 5.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

Fermo restando le altre cause di esclusione previste dalla legge, sono escluse dalla procedura senza possibilità di successiva regolarizzazione:

- a) le offerte pervenute oltre il termine di scadenza di presentazione previsto nel bando di gara;
- b) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrativa o tecnica;
- c) le offerte in aumento;
- d) le offerte che non siano sottoscritte conformemente a quanto prescritto nel presente disciplinare;
- e) le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- f) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti



gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.



La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (IVA e imposta di bollo compresi). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto per un importo presunto di € 245,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di



manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel paragrafo 7 del Progetto.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Varese, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: [privacy@uninsubria.it](mailto:privacy@uninsubria.it), PEC: [privacy@pec.uninsubria.it](mailto:privacy@pec.uninsubria.it).

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679)



o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati.

Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

## **26. INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it) alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo [anticorruzione@uninsubria.it](mailto:anticorruzione@uninsubria.it).

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente  
Ing. Gianmarco Gatti  
*Firmato digitalmente*

**Responsabile Unico del Procedimento** (D.lgs. 50/2016): Dott. Marco Cavallotti  
Tel. +39 0332 21 9783/9701/9703- [dirigente.asi@uninsubria.it](mailto:dirigente.asi@uninsubria.it)